

La mancata attivazione delle procedure mette a rischio di sanzioni per irregolare tenuta di contabilità

Tracciabilità per il lavoro autonomo

Da individuare le categorie dei clienti non tenute all'obbligo

DI LUCIANO DE ANGELIS

Tutti i professionisti a partire dal 12 agosto 2006 devono essere pagati con strumenti tracciabili dai loro clienti quando il compenso risulti superiore ai 1.000 euro. Gli importi inferiori possono continuare a essere incassati in contanti, ma prima di essere utilizzati anche tali fondi dovranno transitare su un conto corrente che quindi ogni professionista e artista ha dovuto attivare, obbligo imposto, evidentemente, anche per coloro che esercitano l'attività in forma associata.

La mancata attivazione di tali procedure potrebbe ingenerare il rischio di sanzioni per irregolare tenuta di contabilità oltre a quello di accertamento induttivo.

Non è peraltro ancora stato emanato il decreto ministeriale che in base alla legge 286/2006 (Finanziaria per il 2007) prevede l'esclusione dall'obbligo per alcune tipologie di clientela.

Quando scatta l'obbligo

L'articolo 35, commi 12 e 12-bis della legge 248/06 prevede che il «compenso» (e non l'incasso, né l'imponibile Iva) debba essere riscosso dal professionista (singolo o associato) attraverso strumenti tracciabili se superiore ai 1.000 euro. Ricordiamo, allora, che ai fini delle imposte dirette, per i professionisti costituiscono compensi tutti quei proventi rilevanti anche ai fini delle ritenute di cui all'art. 25 del dpr 600/73 (art. 54 Tuir).

Ne deriva che, in relazione al dettato normativo, l'importo dei 1.000 euro previsto dalla disciplina non pare potersi riferire all'incasso (riscossione) bensì al compenso da intendersi al netto del contributo previdenziale integrativo per i professionisti dotati di cassa di previdenza (2 o 4%) e al lordo del 4% per i professionisti, senza propria cassa, chiamati a versare detta maggiorazione all'Inps, per i quali quest'ultima costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta (si tratta della maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 662/96 come chiarito dalla ris. min. 11 luglio 1996 n. 109/E).

Ovviamente per valutare o meno il superamento della so-

Dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007	1.000 euro
Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009	500 euro
Dal 1° luglio 2009 in poi	100 euro

• Gli incassi «ultrasoglia» possono essere eseguiti unicamente con strumenti tracciabili e cioè:

- Assegni non trasferibili e bonifici
- Altre modalità di pagamento bancario e postale (Riba, Rid, Mav, Rav,)
- Sistemi di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat, carte prepagate)

L'art. 1, comma 69 della Finanziaria per il 2007 ha autorizzato il ministero dell'economia e delle finanze a emanare un apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti relativi agli incassi dei professionisti (potrebbe trattarsi per esempio dei falliti, degli anziani ecc.)

glia il compenso dovrà essere valutato al lordo della ritenuta e al netto dell'Iva. Nel compenso dovranno inoltre essere inglobati i rimborsi spese a eccezione delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

Infine, per quanto noto, ricordiamo che non costituiscono compensi (e quindi non soggiacciono al regime di tracciabilità) i proventi derivanti da risarcimenti assicurativi, da cessione di oggetti d'arte, collezione o antiquariato, dalla cessione di beni strumentali, nonché dal riaddebito di utenze o affitto locali comuni a più professionisti.

I conti correnti obbligatori

Ai sensi del comma 12 della legge 248/06, dunque, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le

somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

La relazione ministeriale di accompagnamento, relativa all'originario di 223 del 4 luglio 2006, chiarisce peraltro un aspetto già evincibile dalla norma e cioè che gli importi «sottosoglia» riscossi in contanti debbano egualmente affluire, dopo l'incasso, nei predetti conti correnti.

Tuttavia, tale «rigore» procedurale imposto dalla norma pare «mitigato» dalla considerazione che non sussiste un termine entro il quale le somme, siano esse in contanti che in assegno, debbano essere versate sul conto corrente con la paradossale possibilità di incassare entro tutto l'anno e di fare un unico versamento finale (procedura a nostro avviso non consigliabile).

Ciò significa che gli importi superiori ai 1.000 euro possono essere incassati dagli studi profes-

sionali esclusivamente attraverso uno dei seguenti strumenti alternativi:

- assegno non trasferibile, bonifico, Rid, Ri.ba, Mav, Rav;
- bancomat, carte di credito.

Nel caso di mezzi elettronici di pagamento, dette disposizioni impongono al professionista di attrezzarsi installando nello studio specifiche apparecchiature Pos (a oggi abituali nei negozi, molto meno negli studi), sostenendo le relative spese.

Va rilevato, peraltro, in merito agli incassi attraverso assegni che non sussistono restrizioni temporali in merito al versamento degli stessi sui conti.

Non essendo peraltro richiesto l'utilizzo dei conti a soli fini professionali, non si ravvisano problemi al fatto che il professionista utilizzi un unico conto anche per eventuali incassi extraprofessionali (cedole, affitti ecc.) come peraltro evidenziato dallo stesso ministero con circolare 4 agosto

2006 n. 28/E. In detti conti correnti devono, peraltro, essere prelevati i fondi per il pagamento delle spese, (anche in questo caso, professionali e non, se si utilizza un conto unico per entrambe le tipologie di operazioni). In altri termini, tutte le spese di tipo professionale (es. postali, materiale tecnico, cancelleria, ecc) o misto potranno continuare a essere effettuate in contanti anche se superiori ai 1.000 euro, purché con utilizzo di fondi di cui sia dimostrabile il prelievo in conto corrente. Non sono inoltre previsti, anche in tal caso vincoli temporali all'utilizzo del contante prelevato.

Detti pagamenti, peraltro, se non posti in essere nei confronti di altri professionisti e artisti, potranno continuare a essere effettuati dal professionista in contanti entro i limiti dei 12.500 euro.

Ma alcuni clienti saranno esonerati dall'obbligo

L'art. 1, comma 69 della Finanziaria per il 2007 prevede una novità di rilievo che dovrà essere introdotta con decreto del ministero delle finanze. Quest'ultimo infatti viene autorizzato a emanare un apposito decreto che individui le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentano di derogare dagli obblighi di pagare i professionisti con strumenti tracciabili.

Tale misura dovrebbe essere finalizzata a consentire di effettuare pagamenti in contanti a soggetti impossibilitati a gestire conti bancari per incapacità giuridica o fisica (interdetti, diversamente abili, anziani ecc.).

I movimenti del professionista ai raggi X

Succede a volte che il professionista, per far fronte a temporanee esigenze di liquidità, finanzia le spese di studio attraverso versamenti a titolo personale, cioè con risorse che non derivano dagli incassi dello studio.

Due le domande che a riguardo è lecito porsi:

1) Il versamento può affluire direttamente nella «cassa» dello studio?; 2) tali immissioni sono direttamente utilizzabili per sostenere spese di studio?

Riguardo al primo punto va evidenziato che l'obbligo di utilizzare i canali bancari o postali riguarda esclusivamente i «compensi riscossi» dal professionista e quindi

appare sicuramente lecito immettere «per cassa» risorse finanziarie personali del (o dei) professionista (professionisti) per la corretta gestione

finanziaria dello studio. Non pare invece corretto l'utilizzo «diretto» di tali disponibilità per sostenere delle spese proprie dello studio. Il citato comma 12, art. 35 della legge 248/06, infatti prevede espressamente che le spese attinenti l'attività vengano effettuate attraverso fondi prelevati dai conti correnti dello studio. Ne deriva che nel caso di finanziamenti del titolare non immessi direttamente nei conti si dovrà prima provvedere a tale versamento e poi a utilizzare dette risorse per il sostenimento delle spese.

Contabilità semplificata e ordinaria

Ci si può chiedere, alla luce della norma, se i movimenti finanziari del professionista oltre che essere supportati da movimentazioni di conti correnti, debbano essere registrati nella contabilità, imponendo di fatto a tutti la tenuta della contabilità ordinaria. Tale rischio non sussiste in quanto né dalla norma né dalla relazione di accompagnamento appare emergere un tale obbligo. Ne deriva che i professionisti minori (in contabilità semplificata o che utilizzino il sistema forfetario) non saranno chiamati a registrare in contabilità le movimentazioni bancarie che resteranno, quindi, una sorta di certificazione extracontabile a uso dell'amministrazione finanziaria. Salvo evidentemente

diverse valutazioni ai fini di un eventuale accertamento induttivo, laddove la tenuta di una contabilità ordinaria, anche in relazione alle previsioni della circolare 32/E/2006, appare sicuramente di maggior tutela per il professionista

Sanzioni indefinite

Manca, peraltro, una qualsivoglia specificazione circa la tipologia di sanzione per i professionisti che accettino pagamenti in contanti oltresoglia o che non rispettino le altre prescrizioni normative, in vigore. A riguardo mentre nessuna sanzione appare adombrabile per il cliente, che non paghi nei modi convenuti, un discorso a parte merita la posizione del professionista. In via interpretativa il mancato sistematico rispetto della disposizione potrebbe comportare per quest'ultimo le sanzioni di cui all'art. 9 del dlgs 471/97 (sanzione da 1.032 a 7.746 euro) previste ai fini della irregolare tenuta della contabilità, anche se a ben vedere questa evenienza non appare incontrovertibile, perché di fatto se le registrazioni in contanti risultano corrette dimostrare l'irregolare tenuta di contabilità appare non semplice. Diverso discorso, invece, va effettuato ai fini del rischio di un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 del dpr 600/73, più contemplabile, invero, in caso di violazioni reiterate. (riproduzione riservata)

Soggetti chiamati alla tracciabilità

Persone fisiche che esercitano arti e professioni
(art. 53 dpr 917/91)

Sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese

Società o associazioni fra artisti e professionisti
(art. 5 dpr 917/91)